

N. 2682

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1997

Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità fisica, da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e in materia di esecuzione delle misure di sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. - Un intervento legislativo che sancisca l'introduzione di misure alternative alla detenzione e riveda la disciplina della custodia cautelare nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria appare indifferibile.

Lo impongono il rispetto del principio costituzionale della tutela del diritto alla salute e il rispetto del principio posto dall'articolo 27 della Costituzione, in virtù del quale la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

Ed è difficile sostenere la compatibilità con tale principio costituzionale di una pena inflitta a chi versa in gravi condizioni di salute e ha davanti a sé un'aspettativa di vita spesso di pochi mesi.

Un primo intervento in materia fu attuato con il decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222. Tale normativa introduceva per i soggetti affetti da infezione da HIV un'ulteriore ipotesi di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, rispetto a quelle previste dall'articolo 146 del codice penale, rinvio previsto nel caso di incompatibilità con lo stato di detenzione dichiarata dal giudice sulla base di parametri clinici definiti con decreto dei Ministri di grazia e giustizia e della sanità. In presenza di tale incompatibilità il provvedimento sanciva inoltre il divieto di custodia cautelare (articolo 286-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge).

La portata di tali disposizioni è stata ridimensionata dalle sentenze della Corte costituzionale n. 438 e 439 del 18 ottobre 1995, che hanno in sostanza posto fine all'automatismo stabilito dal decreto-legge citato, statuendo l'illegittimità del differimento

della pena e del divieto di custodia cautelare quando sia possibile l'esecuzione della pena o l'applicazione della misura cautelare senza pregiudizio per la salute del soggetto e per quella degli altri detenuti.

Sul piano applicativo occorre peraltro rilevare come i decreti con i quali sono stati stabiliti i parametri clinici per l'accertamento dell'incompatibilità con la detenzione abbiano lasciato ampi margini di discrezionalità, dando luogo a rilevanti disparità di trattamento, dovute al formarsi di orientamenti giurisprudenziali difformi.

Riteniamo a questo punto quanto mai necessario un nuovo intervento legislativo che preveda, in luogo dell'automatico rinvio dell'esecuzione della pena, il ricorso a misure alternative alla detenzione per i soggetti condannati e il ricorso agli arresti domiciliari per gli indagati che ne facciano richiesta e che abbiano in corso o intendano intraprendere un programma di cura e di assistenza presso il servizio sanitario pubblico o presso strutture con esso convenzionate.

È prevista la revoca delle misure nel caso di commissione da parte del soggetto di un reato per il quale sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, ovvero nel caso di interruzione del programma terapeutico.

Si propone nel contempo la modifica dell'articolo 286-bis del codice di procedura penale nel senso di prevedere che, alle stesse condizioni stabilite per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, il giudice, in luogo della custodia cautelare, possa disporre il ricovero in idonee strutture del servizio sanitario pubblico o con esso convenzionate.

Si è ritenuto infine, per evitare ingiustificate disparità di trattamento censurabili dal punto di vista costituzionale,

di estendere la disciplina prevista per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria a tutti coloro che versino in stato di grave in-

fermità fisica e di prevederne l'applicazione anche alle misure di sicurezza personali e ad altre disposizioni relative al rinvio dell'esecuzione della pena.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 286-bis
del codice di procedura penale)*

1. L'articolo 286-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 286-bis. - *(Misure cautelari nei confronti delle persone in stato di grave infermità fisica ovvero affette da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria)*
- 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova nelle condizioni di cui all'articolo 147, primo comma, numero 2, del codice penale ovvero è affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e ha in corso o intende intraprendere un programma di cura e assistenza presso strutture del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionate, il giudice, in luogo della custodia in carcere, dispone, su istanza dell'interessato o del suo difensore, l'affidamento alle predette strutture.

2. Quando ricorrano esigenze diagnostiche per accertare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 1 il giudice dispone il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio sanitario nazionale o in altra struttura con esso convenzionata per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga e a salvaguardare le esigenze cautelari. Cessate le esigenze diagnostiche il giudice, sempre che non debba adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 299, provvede a norma del comma 1 ovvero ripristina la custodia cautelare.

3. I provvedimenti previsti dal comma 1 non possono essere adottati qualora essi siano stati già disposti da meno di un anno e successivamente revocati ovvero qualora il soggetto sia sottoposto a procedimento

penale, per fatti commessi da meno di un anno, per taluno dei delitti di cui all'articolo 380.

4. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono revocati nel caso di interruzione da parte del soggetto del programma di cura e assistenza.

5. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono altresì revocati nei confronti di chi è sottoposto, per fatti commessi dopo la data di applicazione delle misure, a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 380».

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 47-quater nella legge 26 luglio 1975 n. 354)

1. Nella legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà, dopo l'articolo 47-ter è inserito il seguente:

«Art. 47-quater. - *(Misure alternative alla detenzione nei confronti delle persone in stato di grave infermità fisica ovvero affette da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria)* - 1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-ter sono applicate, su istanza dell'interessato, del suo difensore o del servizio sanitario penitenziario, nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 147, primo comma, numero 2, del codice penale e nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e che abbiano in corso o intendano intraprendere un programma di cura e assistenza presso strutture del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionate. Le misure predette sono applicate anche in deroga alle limitazioni stabilite dal comma 1 dell'articolo 4-bis, dal primo comma dell'articolo 47 e dal comma 1 dell'articolo 47-ter.

2. Quando ricorrano esigenze diagnostiche per accertare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 1 il tribunale di

sorveglianza dispone il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio sanitario nazionale o in altra struttura con esso convenzionata per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze diagnostiche il tribunale di sorveglianza provvede a norma del comma 1 ovvero ripristina lo stato di detenzione.

3. L'applicazione delle misure previste dal comma 1 non può essere disposta nei confronti di chi abbia fruito da meno di un anno di misure alternative alla detenzione successivamente revocate e sono revocate nel caso di interruzione da parte del soggetto del programma di cura e assistenza».

Art. 3.

(Definizione dei casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria)

1. Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro di grazia e giustizia, da adottare nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria tenendo conto del numero complessivo e della tendenza di decrescita dei linfociti C4, della carica virale e dell'indice di Karnofsky. Il decreto stabilisce altresì le procedure diagnostiche e medico-legali per l'accertamento dei casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di misure di sicurezza)

1. Nel codice penale, dopo l'articolo 211 è introdotto il seguente:

«Art. 211-bis. - *(Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza)* - 1. Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147».

Art. 5.

(Abrogazioni)

1. Il numero 3 del primo comma dell'articolo 146 del codice penale, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, è abrogato.

